

Oggetto: TERRE DEL SESIA SCARL DI VARALLO (VC) – DIRITTO DI PRELAZIONE E ATTO D’INDIRIZZO.

Relatore: Il Presidente

Ricordato che la Camera di commercio è socia di TERRE DEL SESIA Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Varallo (VC), in precedenza detenuta dalla ex CCIAA di Vercelli, con una quota di capitale di € 500,00=, pari al 5% del capitale sociale di € 10.000,00=;

Con nota prot. n. 201/2024, trasmessa con PEC in data 13/03/2024, la società Terre del Sesia S.C.A.R.L. nel comunicare l’ammissione al finanziamento della Regione Piemonte con un contributo complessivo di € 3.175.460,00= della Strategia di Sviluppo Locale denominata “S.I.S.Te.MA” – “Sviluppo Integrato e Sostenibile dei Territori Marginali della Valsesia e del Lago D’Orta”, da attuare nel periodo 2024 – 2029, ricorda che la stessa ha previsto un ampliamento territoriale al fine di riparametrare il GAL in funzione del completamento dell’area collinare novarese, dei comuni novaresi facenti parte del Parco Regionale del Monte Fenera e del territorio novarese del Lago d’Orta, non già ricompreso nel GAL Laghi e Monti, come segue:

- Comune di Bolzano Novarese
- Comune di Gargallo
- Comune di Ghemme
- Comune di Gozzano
- Comune di Orta San Giulio
- Comune di Pella
- Comune di Pogno
- Comune di San Maurizio d'Opaglio
- Comune di Sizzano
- Comune di Soriso;


A seguito del finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale è ora necessario far entrare nella compagine sociale i Comuni, con un aumento del capitale sociale: nell’Assemblea Ordinaria della società del 24/05/2023 è stata deliberata positivamente la proposta di ampliamento territoriale, anche con parere favorevole in merito all’aumento di capitale di € 1.000,00=.

L’art. 2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti) del Codice Civile stabilisce

1. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

2. La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

3. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

4. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.

5. Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

6. Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.


Come previsto anche dal Codice Civile, ciascun socio facente parte della compagine societaria deve versare alla Società, oltre al capitale sociale, il sovrapprezzo: tale obbligo è già stato indicato ai soci entranti ed è stato determinato dalla società, sulla media del valore a quota dei soci storici, pari a € 55,91=/quota.

Secondo l'art. 7 BIS CONTRIBUTI DAI SOCI dello Statuto, in merito alla definizione della quota annuale a copertura delle spese di funzionamento societarie, nell'ultima assemblea era stato indicato di provvedere a formulare ai nuovi soci una proposta economica che tenesse conto dell'aumento del valore operativo della società avvenuto dall'ultima modifica dell'assetto societario, proponendo ai nuovi Comuni una quota annuale a copertura delle spese di funzionamento di € 0,30/abitante, leggermente superiore al valore che ogni socio pubblico attualmente versa alla società.

Al fine di evitare il ricalcolo delle spese di ciascun socio entrante, la società ha comunicato che verrà proposto in sede della prossima assemblea Straordinaria del 17 aprile 2024 un aumento di capitale del valore di € 910,00= e, considerato che è facoltà di ciascun socio dell'attuale compagine societaria sottoscrivere lo stesso capitale di aumento, al fine di definire univocamente i valori dell'aumento di capitale e predisporre correttamente l'atto notarile la società Terre del Sesia scarl chiede di esprimere la volontà dell'Ente di avvalersi o di rinunciare a tale diritto di sottoscrizione, da comunicare entro venerdì 29 marzo 2024 mediante PEC terredelsesia@pec.it a Terre del Sesia.

La società ha altresì trasmesso la previsione della distribuzione delle quote di capitale sociale che si presenterebbe, a seguito dell'aumento di capitale di € 910,00=, qualora nessun attuale socio si avvallesse del diritto di sottoscrizione:

- soci privati, invariati, con una quota complessiva del valore di € 3.650,00=, pari a n. 365 quote, corrispondono oggi al 36,50% del capitale, con l'aumento corrisponderanno al 33,46%
- soci pubblici, integrati dai nuovi Comuni, con una quota complessiva del valore di € 7.350,00=, pari a n. 735 quote, corrispondono oggi al 72,6% del capitale, con l'aumento corrisponderanno al 66,54%.



Considerato che il comma 1) dell'art. 5 del TUSP dispone *“l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

Preso spunto dalla richiesta della società Terre del Sesia scarl e considerato che potrebbero pervenire durante l'anno offerte di acquisto quote, per prelazione o in nuove società, è opportuno valutare anche l'opportunità di stabilire un indirizzo comportamentale sulle modalità di pronta gestione delle offerte, al fine di agevolare le controparti coinvolte, considerato che i tempi sono di solito ravvicinati e spesso non è in previsione una seduta della Giunta a cui sottoporre le proposte pervenute;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente;

Ricordato che le società partecipate della Pubblica Amministrazione sono regolamentate dal Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – in sintesi TUSP - modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante “Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” e ai quali sono stati apportati nel tempo modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il TUSP contiene le norme sulla costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, finalizzate a garantire l'efficiente gestione delle partecipazioni, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, rimarcando che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;


Esaminata la proposta di aumento del capitale sociale di € 910,00= e la facoltà dell'Ente di sottoscrivere lo stesso capitale di aumento;

Ritenuto di non esercitare il diritto di prelazione, considerato che l'attuale quota di partecipazione di questa Camera nella società Terre del Sesia Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Varallo (VC) è ritenuta congrua rispetto alle esigenze istituzionali e che l'aumento di capitale nella società Terre del Sesia è stato disposto unicamente per consentire l'ingresso di nuovi Comuni nella compagine sociale;

Riconosciuta positivamente la proposta di stabilire un indirizzo sulla pronta gestione delle offerte di quote al fine di agevolare le controparti coinvolte per le motivazioni espresse in premessa;

All'unanimità dei presenti,

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



DELIBERA

- a) di rinunciare al diritto di prelazione spettante alla Camera di Commercio sull'aumento del capitale di € 910,00= della società Terre del Sesia Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Varallo (VC), per i motivi indicati in premessa;
- b) di demandare al Presidente, che informerà periodicamente la Giunta, con l'ausilio del Segretario Generale, l'espletamento delle formalità necessarie alla rinuncia del diritto di prelazione, sull'offerta delle quote di capitale delle società di cui l'Ente camerale è socio, proponendo di portare in valutazione solo le offerte riconosciute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dall'art. 4 del TUSP.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)